



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì – Cesena

UFFICIO LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL PATRIMONIO COMUNALE_ ANNO 2024

Data : 23/04/2024

N. 95

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste:

- la deliberazione consiliare n. 60 del 22/12/2023 “Approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2024-2026;
- la deliberazione consiliare n. 62 del 22/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio relativo al triennio 2024-2026;
- la deliberazione n. 85 del 28/12/2023 con la quale la Giunta comunale, in relazione a quanto disposto dall'art. 107 e 169 , del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha approvato il programma gestionale contenente l'individuazione dei capitoli di bilancio affidati alla gestione amministrativo-finanziaria del sottoscritto per l'anno 2024 ed ha assegnato le risorse finanziarie ivi indicate;

Visto il Regolamento di esecuzione di lavori , forniture e servizi di questo Ente approvato con delibera di C.C. n. 98 del 20/12/2007 che, ai sensi dell'art. 13 comma 4 lett. f), prescinde dalla richiesta di più preventivi o nel caso di nota specialità del bene d'acquisire oppure quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 20.000,00 con esclusione dell'IVA che prevede l'affidamento diretto;

Rilevata la necessità di effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie agli edifici del patrimonio comunale ed alle strade ;

Premesso che sono pertanto necessarie le forniture per le manutenzioni degli edifici del patrimonio comunale e per le strade, come di seguito elencate, con riferimento ai capitoli di bilancio che presentano la disponibilità economica:

- **Fornitura di materiale edile per la manutenzione delle strade**
Cap. 2008 € 214,06
- **Fornitura di materiale da ferramenta per la manutenzione del patrimonio comunale**
Cap. 330 € 3.750,00

VISTO l'art. 17 del d.lgs. 36/2023 (Fasi delle procedure di affidamento) che prevede ai primi 3 commi:

*1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la **decisione di contrarre** individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*

2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 **individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.**

3. Le stazioni appaltanti ... concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'[allegato I.3](#). Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

RICHIAMATO il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 36/2013 e suoi Allegati, entrato in esecuzione il 1^o luglio 2023, per le procedure di affidamento di appalti di LL.PP. e di forniture di beni e servizi (con contestuale abrogazione del D.lgs 50/2016).

RILEVATO, preliminarmente, come **le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo**, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

DATO ATTO - ai sensi del predetto art. 17 del D.lgs 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL - che il presente atto costituisce "determina a contrarre" avente le seguenti caratteristiche essenziali:

- **Fine ed oggetto del contratto**: Forniture per la manutenzione degli edifici del patrimonio comunale e delle strade, da eseguirsi tramite la squadra di operai comunali;
- **Forma del contratto**: mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato (ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50);
- **Modalità di scelta del contraente**: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- **Clausole essenziali**: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

TENUTO CONTO CHE:

- l'**art. 50 del d.lgs. 36/2023**, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: ***affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro***, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'**Allegato I.1 al D.lgs 36/2023** definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), **l'affidamento diretto** come ***"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"***;
- **che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità** e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- ai sensi dell'**art. 58 del d.lgs. 36/2023**, **l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti** in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'**art. 54, comma 1 del d.lgs. 36/2023**, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, **i termini dilatori previsti dall'articolo 18 non si applicano** agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- **in tema di imposta di bollo** in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'**allegato I.4 del d.lgs. 36/2023**;
- che, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, l'operatore ha rilasciato autodichiarazione, attestante, fra l'altro, l'adeguatezza del contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto in relazione alle tutele a favore dei lavoratori;

CONSIDERATO CHE è possibile procedere autonomamente per l'acquisizione di beni o servizi di importo **inferiore a € 5.000,00** alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 450, della legge 296/06 come modificato dall'art.1, comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola **non vengono richieste le garanzie provvisorie** di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4 del d.lgs. 36/2023, si ritiene di **non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni** in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

RICHIAMATO l'art. 49 del d.lgs. 36/2023 sul "principio di rotazione" con cui il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, per cui il "principio di rotazione" non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

CONSIDERATO pertanto - per il contratto oggetto dei presenti affidamenti - che il "principio di rotazione" di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato per le seguenti motivazioni:

- trattasi di affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- (ai sensi del comma 4 del predetto art. 49), la struttura del "mercato" di tale prodotto/servizio ha particolari peculiarità e si riscontra una effettiva assenza di alternative.
- L'OE uscente ha eseguito la prestazione del precedente contratto con accuratezza, con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo che è risultato adeguato rispetto al mercato di riferimento
- l'operatore uscente ha presentato - in vista dell'eventuale nuovo affidamento - un'offerta di prezzo che - per le sue caratteristiche qualitative e quantitative - è competitiva e congrua rispetto al mercato di riferimento;

RITENUTO di affidare alle ditte di seguito elencate, la fornitura di beni in oggetto, in quanto:

- ← **l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dall'Ente committente, in termini di qualità, quantità, prezzo, tempi di consegna, garanzia di protezione dei lavoratori e dell'ambiente**
- **l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse** idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- l'operatore economico risulta in possesso di documentate **capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dall'Ente Committente** al momento della negoziazione dell'affidamento del contratto in oggetto, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali

- l'offerta economica è congrua, in rapporto alla quantità/qualità della prestazione. La VERIFICA DI CONGRUITA' dei prezzi dell'offerta si fonda sull'**effettuazione di una concomitante analisi dei prezzi di mercato di servizi/prodotti comparabili**, nonché delle offerte precedenti per commesse identiche o analoghe.

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa nel Bilancio di previsione del corrente e.f. ed **ACCERTATO CHE** a norma dell'art 183, commi 5, 6 e 8 del D.Lgs 267/2000:

- **la scadenza dell'obbligazione giuridica** di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa;
- **l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione**, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;
- **il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio** e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio vigente;

DATO ATTO CHE

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- **sono stati acquisiti i CIG** nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti (in autodichiarazione dell'OE);
- **sono stati acquisiti i DURC ON LINE** in conformità alle disposizioni vigenti sulla regolarità contributiva delle imprese (conservato nel fascicolo)

VISTI:

- il TUEL - D.lgs. n. 267/2000;
- la legge 241/1990, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi" - e successive modifiche.
- la Legge 190/2012 e la normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- lo Statuto Comunale; il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 107, comma 3°, del TUEL sulla base del quale spettano ai Dirigenti / Responsabili di EQ gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

VISTI i Decreti del Sindaco con cui è stata attribuita la responsabilità gestionale del Settore Tecnico, cui sono attribuite competenza e risorse per la gestione dell'affidamento di contratto di appalto in oggetto;

DATO ATTO che la sottoscrizione della presente Determina - ai sensi dell'art 147-bis del TUEL sui controlli interni e della normativa e Piani per la prevenzione della corruzione (con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90 e dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013) - si configura per il Responsabile gestionale firmatario della determina:

- come attestazione della **regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa**;
- come attestazione che non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale - per se stesso;

- come attestazione che non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale - per il dipendente geom. Tania Ravaioli a cui ha assegnato l'istruttoria della presente determina (non essendo pervenute comunicazioni dallo stesso);

DETERMINA

1. Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di **AFFIDARE** - in forma diretta ai sensi dell'art. 50 del d.lgs 36/2023 - le seguenti forniture, precisando che il presente provvedimento assume la valenza di "determina a contrarre" di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023:

- Fornitura di materiale edile per la manutenzione delle strade alla ditta **EDIL-STEFANIA s.r.l., con sede in via S. Pertini n. 1 – Galeata (FC), P.I. 02643600402**, per un importo di € **214,06** ;
- Fornitura di materiale da ferramenta per la manutenzione del patrimonio comunale alla ditta **"Il Geco SRL", con sede in via Innocente Biserni n. 2 - Santa Sofia, P.I. 04028540401**, per un importo di € **3.750,00** ;

2. di IMPEGNARE la spesa totale di € 3.964,06 a favore degli affidatari sopra indicati, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, come di seguito suddivisa:

- € **214,06** nel bilancio corrente - **capitolo 2008** art.00 Miss 08 Prg 02 Tit 1 "Spese per la manut. strade e piazze" che ha sufficiente disponibilità a favore della ditta **EDIL-STEFANIA s.r.l., con sede in via S. Pertini n. 1 – Galeata (FC), P.I. 02643600402 (CIG B19278F928)**;
- € **3.750,00** nel bilancio corrente - **capitolo 330** art. 00 Miss 01 Prg 05 Tit 1 " Spese per conservazione patrimonio" che ha sufficiente disponibilità a favore della ditta **"Il Geco SRL", con sede in via Innocente Biserni n. 2 - Santa Sofia, P.I. 04028540401 (CIG B216C360A9)**;

3. Dare atto che la spesa è esigibile nel 2024;

4. PREVEDERE che l'affidamento ed esecuzione del presente contratto sia disciplinato dalle condizioni e clausole che sono indicate/convenute tra le parti nella lettera di affidamento del contratto di cui al successivo punto 8, suscettibili di modifica/integrazioni, di comune accordo, ove necessario, per garantire il risultato perseguito con l'affidamento del contratto.

DANDO ATTO che:

- **NON SI APPLICA IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE** ai sensi dell'art 49 del d.lgs. 36/2023 - come motivato in premessa;
- **l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dall'Ente committente, in termini di qualità, quantità, prezzo, tempi di consegna, garanzia di protezione dei lavoratori e dell'ambiente;**
- l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'operatore economico risulta in possesso di documentate **capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dall'Ente Committente** al momento della negoziazione dell'affidamento del contratto in oggetto, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'offerta economica è congrua, in rapporto alla quantità/qualità della fornitura/prestazione. La **VERIFICA DI CONGRUITA'** dei prezzi dell'offerta si fonda sull'**effettuazione di una**

concomitante analisi dei prezzi di mercato di servizi/prodotti comparabili, nonché delle offerte precedenti per commesse identiche o analoghe.

5. DARE ATTO che - trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro - l'operatore economico ha attestato con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (agli atti del fascicolo) il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti (che l'Ente committente potrà verificare, secondo i controlli interni sugli atti prestabiliti annualmente). L'Ente si riserva la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

6. PROCEDERE alla liquidazione della spesa - una volta verificata la regolarità della fornitura affidata da parte del RUP - previa presentazione di regolare fattura elettronica, con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta contraente, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

7. DARE ATTO che - ai sensi dell'art. 183, comma 8 del TUEL - è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

8. DARE ATTO che - ai sensi dell'art. 18 co.1 del D.lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto - il rapporto contrattuale si intende perfezionato *mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di comunicazioni, anche tramite PEC o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato. Con la medesima modalità verrà trasmessa la presente determinazione che avrà valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le eventuali clausole essenziali richiamate nella stessa lettera di affidamento;*

9. DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi

- **sono stati acquisiti i codici CIG** citati;
- **NON VI è OBBLIGO di acquisire il CUP** (trattandosi o meno di appalto connesso ad investimenti per OO.PP.)
- **NON VI è OBBLIGO di pagare il contributo a favore di ANAC** negli importi fissati con deliberazione ANAC 621/2022 (trattandosi o meno di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro);

10. DEMANDARE al RUP individuato in Geom. Cinzia Fantini, anche con l'ausilio di altri Uffici individuati come competenti:

- tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- **gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023**, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

11. DARE ATTO - ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo - che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Bologna, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

12. DI INVIARE la presente all'Ufficio di Ragioneria dell'ente ed alla ditta incaricata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CINZIA FANTINI

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993